

VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI - Scadenza 31 gennaio 2018

Gli elettori che per motivi di studio e di lavoro o di cure mediche e i loro familiari conviventi si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i loro familiari conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero, previa espressa opzione valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/2001 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52).

Gli elettori interessati, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fano Adriano, che si trovino nelle condizioni sopraindicate, per rendere la dichiarazione di opzione, da effettuarsi comunque in carta libera, potranno utilizzare, compilandolo in ogni sua parte, l'apposito modulo ministeriale sotto riportato.

La dichiarazione di opzione, necessariamente corredata di copia di un documento d'identità italiano in corso di validità dell'elettore, dovrà in ogni caso contenere:

- l'indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale;

- la dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 459/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000.

Gli elettori potranno far pervenire la dichiarazione di opzione, in carta libera oppure utilizzando il succitato modulo ministeriale, tramite:

- fax al numero **0861/958264**;

- posta elettronica all'indirizzo servizidemografici@comune.fanoadriano.te.it;

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it;

La dichiarazione di opzione dovrà esser fatta pervenire al Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, tassativamente entro e non oltre il **31 gennaio 2018**.

AVVERTENZE IMPORTANTI

La dichiarazione di opzione può essere validamente prodotta anche dall'elettore che non si trova ancora all'estero al momento in cui la effettua, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza all'estero comprenda anche la data del 4 marzo 2018.

Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459, art. 20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n. 52), pertanto gli elettori temporaneamente residenti nei suddetti Stati non potranno esercitare validamente l'opzione per votare per corrispondenza nella circoscrizione estero.

L'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del suddetto art. 20 comma 1-bis, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell'Interno.

La succitata limitazione è esclusa, invece, per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 459/2001 art. 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all'estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi). Per essi si rinvia all'intesa del 04/12/2015 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.